

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1524

IN DATA 07-06-2010

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.Lgs 59/05. Complesso I.P.P.C. della ditta PETTINATURA DI VERRONE S.P.A. per l'unità locale di Verrone, strada Trossi n. 2.

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Pettinatura di Verrone S.p.A.

Sede Legale: *Strada Trossi n. 2 – . 13871 Verrone (BI)*

Sede Operativa: *Strada Trossi n. 2 – 13871 Verrone (BI)*

Codice Impresa: 2235

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2896 del 26/07/2005 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale al complesso IPPC Pettinatura di Verrone S.p.A. per l'unità locale di Verrone, strada Trossi n. 2;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4993 del 27/12/2005 la Provincia di Biella ha modificato l' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2896 del 26-07-2005 sostituendo l' allegato C;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4153 dell'11/12/2007 la Provincia di Biella ha aggiornato l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2896 del 26/07/2005, alla Pettinatura di Verrone S.p.A. allo scopo di dare atto dell'attivazione di una impianto di cogenerazione alimentato a gas metano e delle conseguenti modifiche intervenute presso gli impianti attivi nel complesso IPPC;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 07/01/2009 la Provincia di Biella ha approvato il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato dal complesso IPPC Pettinatura di Verrone S.p.A.

Vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata il 26/01/2010, prot. n. 3965 del 27/1/2010, per il complesso I.P.P.C. Pettinatura di Verrone S.p.A. per l'unità locale di Verrone, strada Trossi n. 2, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005. finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività I.P.P.C. di cui al punto 6.2. dell'allegato I al D. Lgs. 59/05: *"Impianti per il*

pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”.

Richiamato quanto disposto dal punto 10 del dispositivo della Delibera di Giunta Provinciale n. 160 del 19/5/2009, in ordine alla quantificazione ed al versamento delle tariffe istruttorie di cui agli artt. 2 e 5 del DM 24/4/2008, al quale subordinare l'avvio dei procedimenti per le nuove istanze relative ai complessi I.P.P.C.; disposizione a cui si è rigorosamente attenuta questa Amministrazione in occasione dell'avvio del procedimento per l'istanza in oggetto.

Considerato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

Preso atto

- dell'avvio del procedimento comunicato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 7307 del 16 febbraio 2010;
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nella riunione 2 Marzo 2010, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento;

Visto il Verbale della prima ed unica seduta della Conferenza dei Servizi del 9 Marzo 2010, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella copia della documentazione attestante il rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione dei magazzini telonati di recente realizzazione.
2. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Verrone ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda C3 con le opportune correzioni ed integrazioni in esito alle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
3. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Verrone ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda D3 con le opportune correzioni ed integrazioni in esito alle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
4. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Verrone ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda C1 integrata con le considerazioni espresse nel corso della Conferenza dei servizi e con eventuali attività di ricerca condotte dall'azienda a beneficio del pubblico che eventualmente chiedesse accesso ai dati ambientali.
5. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Verrone ed all'ARPA - Dipartimento di Biella – copia della scheda F integrata con tutti i prodotti impiegati, tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della Conferenza dei servizi.

6. Qualora si verificassero eventi di emissioni odorose moleste di frequenza ed intensità significative, l'autorità di controllo potrà richiedere alla ditta una campagna di misure olfattometriche al fine di verificare nello stabilimento l'origine e la natura delle emissioni moleste ovvero di escludere la medesima dalle fonti di emissione segnalate dalla popolazione.

7. Entro il 30 Maggio di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.

8. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che successivamente alla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, il Gestore provveda tempestivamente ad inviare a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione dei dati emissivi.


Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 9 Marzo 2010 ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 nei seguenti termini, approvati dai lavori della Conferenza dei Servizi:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008.

Dato atto che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e ss. mm. e ii., e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 5 D.Lgs. 59/05;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza:
 - ✚ Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e

concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";

 Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.

- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Vista la richiesta avanzata dal Dipartimento ARPA di Biella, assunta al ns. prot. n. 17102 del 22/4/2010, di provvedere, in seguito alle ispezioni condotte dal medesimo allo scopo di individuare la possibile fonte di odori molesti segnalati in prossimità della Pettinatura di Verrone S.p.A., all'assegnazione di specifica prescrizione di indirizzare lo scarico del refluo nella prima vasca di depurazione al di sotto del pelo dell'acqua, allo scopo di eliminare una possibile fonte di emissioni odorigene.

Vista la nota assunta al ns. prot. n. 17159 del 21/4/10 con la quale la Pettinatura di Verrone ha fornito alcune informazioni integrative, idonee a risolvere parzialmente le prescrizioni emerse in occasione della Conferenza dei Servizi ed evidenziate precedentemente. In particolare la documentazione trasmessa, secondo l'analisi condotta dall'Ufficio scrivente risulta idonea ad assolvere alle prescrizioni richiamate in premessa ai punti 2), 3), 5), che pertanto non vengono riproposti nel dispositivo al presente atto.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05 in capo alla Pettinatura di Verrone S.p.A. per lo svolgimento delle attività I.P.P.C. cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

DETERMINA

1 Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2896 del 26/07/2005, alla Pettinatura di Verrone S.p.A. per l'unità locale di Verrone, strada Trossi n. 2, per l'esercizio

dell'impianto industriale destinato alla tintura di fibre tessili, cod. attività I.P.P.C. 6.2. *Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.*

2 di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 26/07/2010, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

3 Di stabilire che si intendono confermati i parametri autorizzativi contenuti negli allegati all'A.I.A. originaria non riproposti nel presente atto (gli allegati riproposti nel presente atto mantengono l'ordine assegnato nel provvedimento originario).

4 Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

7 Di assegnare al proponente per le motivazioni evidenziate in premessa la seguente prescrizione aggiuntiva al soggetto autorizzato:

- ❖ il proponente dovrà indirizzare lo scarico del refluo nella prima vasca di depurazione al di sotto del pelo dell'acqua, allo scopo di eliminare una possibile fonte di emissioni odorigene.

8 Di stabilire che gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di stabilire che gli impianti autorizzati allo scarico dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

10 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

11 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.

12 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

13 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 in capo al Dipartimento A:R:P:A: di Biella avranno la seguente periodicità:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008.

14 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

15 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Verrone (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL di Biella, al Servizio Tutela Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

Denominazione Società Madre Pettinatura di Verrone S.P.A.	
Codice Azienda 2235 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 01452360025	
Partita IVA n. 01452360025	
Sede legale:	
	Provincia: Biella
	CAP . 13871
	Comune: Verrone
	Località:
	Indirizzo: Strada Trossi n. 2
	Tel e fax 0155829311– 0155829399 fax
	E-mail: pettinatura.verrone@pverrone.com
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: Biella
	CAP . 13871
	Comune: Verrone
	Località:
	Indirizzo: Strada Trossi n. 2
	Tel e fax: 0155829311– 0155829399 fax
	E-mail: pettinatura.verrone@pverrone.com
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) 5040968 N ed 430440 E
	Classificazione acustica del territorio del complesso: III-IV –V –VI
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: 17.13.1	
Attività IPPC: 6.2	
Codice NOSE-P: 105.04	
Codice NACE: 17	
Codice SNAP 2 : 0406	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none">▪ l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;▪ l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.	
Certificazioni ambientali presenti: Fornitore qualificato per utilizzatori registrati Ecolabel	
Numero di addetti: 92	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

1. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella copia della documentazione attestante il rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione dei magazzini telonati di recente realizzazione.
2. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Verrone ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda C1 integrata con le considerazioni espresse nel corso della Conferenza dei servizi e con eventuali attività di ricerca condotte dall'azienda a beneficio del pubblico che eventualmente chiedesse accesso ai dati ambientali.
3. Qualora si verificassero eventi di emissioni odorose moleste di frequenza ed intensità significative, l'autorità di controllo potrà richiedere alla ditta una campagna di misure olfattometriche al fine di verificare nello stabilimento l'origine e la natura delle emissioni moleste ovvero di escludere la medesima dalle fonti di emissione segnalate dalla popolazione.
4. Entro il 30 Maggio di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
5. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso I.P.P.C. in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che successivamente alla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, il Gestore provveda tempestivamente ad inviare a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione dei dati emissivi.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
2. Tenuto conto della conversione di entrambe le centrali termiche, presenti attualmente nello stabilimento della Pettinatura di Verrone S.p.A., ubicato in Strada Trossi n. 2 nel comune di Verrone, da BTZ a gas naturale, ed in considerazione della nuova destinazione d'uso di uno dei due generatori di calore quale impianto di emergenza, si prescrive all'Azienda di non esercire simultaneamente, nelle normali condizioni di gestione degli impianti, le due centrali termiche, afferenti ai punti di emissione 5 e 6, e gli impianti di cogenerazione, afferenti al punto di emissione 13.
3. Al fine di garantire alla Pettinatura di Verrone un adeguato e continuo approvvigionamento energetico sarà ritenuto ammissibile l'esercizio simultaneo delle due centrali termiche presenti nello stabilimento solo in concomitanza alle attività di manutenzione ordinarie e straordinaria degli impianti di cogenerazione.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
1	Essiccatoi	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								
2	Ventilazione reparto lavaggio	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								
3	Ventilazione reparto lavaggio	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								
4	Ventilazione reparto centrifughe	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								
5*	Generatore Pelucchi pot. 2,1MW	16	0,5	-	2200 *	Impianto alimentato a gas naturale da ritenersi poco rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico				
6*	Generatore Ferroli pot. 2,1MW	16	0,5	-	2200 *	Impianto alimentato a gas naturale da ritenersi poco rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico				
8	Cappa laboratorio	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								
9	Condizionamento carderia	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								
10a	Condizionamento carderia	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								

n°camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 Mpa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
10b	Condizionamento pettinatura	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								
10c	Condizionamento pettinatura	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								
10d	Condizionamento cashmere	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								
11	Gruppo elettrogeno	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								
12	Motopompa impianto antincendio	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06								
13	Esaustione 4 gruppi elettrogeni (di cui 1 di riserva) – pot. 922 kWt caduno	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto f, gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW)								
14	Cisterna di stoccaggio sol. acquosa di alluminio solfato con H2SO4	esaustione naturale								
15	Soluz. caustica di alluminato sodico	esaustione naturale								
16	Serbatoio carbonato di sodio	-	-	Filtro a secco (FT1)	12.000	polveri	trascurabili	Occasionale (3 -4 volte/anno)	Amb.	

*) Impianti da ritenersi funzionanti alternativamente in quanto una delle due centrali sarà destinata ad impianto di emergenza.

SCARICHI IDRICI:

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel rispetto dell'art. 107 del D. Lgs 152/06 e ss. mm ii.
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.